

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. A tal proposito, la ricorrente ritiene che, sebbene la controversia riguardi solo le superficie qualificate come «landes et parcours», la Commissione avrebbe adottato una rettifica basata sull'insieme delle zone delle pratiche che includono tali particelle, e in ogni caso avrebbe ignorato gli elementi di calcolo trasmessi dalle autorità francesi.
3. Terzo motivo, vertente sull'argomento secondo il quale la Commissione si sarebbe basata su dati che essa avrebbe applicato in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato III del regolamento n. 73/2009 sopra citato, al fine di procedere a una rettifica finanziaria pari a EUR 13 127 243,30 per quanto riguarda il periodo di programmazione 2014-2020 del FEASR («RSR 3»).
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e di violazione dell'obbligo di motivazione per quanto riguarda il «Sistema di controllo gravemente lacunoso Corsica» per gli anni di domanda 2013 e 2014 nella decisione impugnata, in quanto la Commissione applica una rettifica forfettaria del 100 % al dipartimento della Haute-Corse.

Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — Planet / Commissione

(Causa T-29/18)

(2018/C 112/46)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Planet AE Anonimi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di diniego della Commissione con cui quest'ultima ha tacitamente respinto la domanda della ricorrente di accesso ai documenti di gara per il progetto EuropeAid/137681/IH/SER/ROC/4 e
- condannare la Commissione all'integralità delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A mezzo del ricorso in oggetto la Planet chiede l'annullamento della decisione implicita della Commissione, con cui quest'ultima ha respinto la domanda della ricorrente di accesso ai documenti in forza del regolamento 1049/2001, in relazione alla procedura di gara n. EuropeAid/137681/IH/SER/ROC/4.

La Planet sostiene che la decisione implicita di diniego della Commissione dev'essere annullata, in quanto essa è priva di motivazione, che è necessaria in virtù dell'articolo 296 TFUE per quanto riguarda il diritto dell'Unione e che costituisce una forma sostanziale per gli atti dell'Unione.

Ricorso proposto il 20 gennaio 2018 — Izuzquiza e Semsrott / Frontex

(Causa T-31/18)

(2018/C 112/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Luisa Izuzquiza (Madrid, Spagna) e Arne Semsrott (Berlino, Germania) (rappresentanti: S. Hilbrans e R. Callsen, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Frontex del 10 novembre 2017 (ref. CGO/LAU/18911 c/2017) che nega ai ricorrenti l'accesso al nome, alla bandiera e al tipo di ogni imbarcazione impegnata dalla Frontex nel Mediterraneo centrale nell'ambito dell'operazione congiunta Triton nel periodo compreso tra il 1° giugno 2017 e il 30 agosto 2017 inclusi.
- condannare la convenuta alle spese sostenute dai ricorrenti, incluse le spese di eventuali intervenienti, anche in caso di rigetto del ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'asserita violazione, da parte della Frontex, del regolamento (UE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾, per non aver effettuato un esame specifico per ciascun documento richiesto al fine di valutare se l'eccezione invocata fosse applicabile.
2. Secondo motivo, vertente sull'asserita violazione, da parte della Frontex, dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del suddetto regolamento, relativo alla sicurezza pubblica, poiché le ragioni addotte per giustificare l'applicazione dell'eccezione sono, in una parte significativa, erronee in fatto: le imbarcazioni impegnate nell'operazione non possono essere individuate mediante mezzi accessibili al pubblico.
3. Terzo motivo, vertente sull'asserita violazione, da parte della Frontex, dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del suddetto regolamento, relativo alla sicurezza pubblica, poiché le ragioni addotte per giustificare l'applicazione dell'eccezione non prendono in considerazione la circostanza che i ricorrenti hanno chiesto informazioni soltanto su imbarcazioni che sono state impegnate in passato.
4. Quarto motivo, vertente sull'asserita violazione, da parte della Frontex, dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del suddetto regolamento, relativo alla sicurezza pubblica, giacché la convenuta non ha preso in considerazione — e non si è pronunciata riguardo a tale argomento formulato dai ricorrenti — la circostanza che le informazioni richieste erano già state pubblicate in parte su Twitter con riferimento ad alcune imbarcazioni impegnate nell'operazione congiunta Triton nel 2017 ed informazioni simili erano già state pubblicate riguardo alle imbarcazioni coinvolte nell'operazione congiunta Triton nel 2016.
5. Quinto motivo, vertente sull'asserita violazione, da parte della Frontex, dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento poiché, quand'anche fosse stato considerato sussistente il rischio — in realtà inesistente — che organizzazioni criminali eludano la sorveglianza delle frontiere, tale circostanza potrebbe eventualmente giustificare soltanto il rifiuto di fornire informazioni circa il nome delle imbarcazioni, ma non il rifiuto di fornire informazioni sul tipo di nave o sulla bandiera.
6. Sesto motivo, vertente sull'asserita violazione, da parte della Frontex, dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento, per non aver preso in considerazione la possibilità di fornire un accesso parziale alle informazioni richieste, sebbene esse fossero già state pubblicate in riferimento a talune imbarcazioni.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 23 gennaio 2018 — Pracsis e Conceptexpo Project / Commissione e EACEA

(Causa T-33/18)

(2018/C 112/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Pracsis SPRL (Bruxelles, Belgio) e Conceptexpo Project (Wavre, Belgio) (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenute: Commissione europea e Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura